

<b>COMUNE DI MELZO</b> <b>Codice n. 11030</b>	<b>Organo</b> <b>C.C.</b>	<b>Numero</b> 5	<b>Data</b> 23/02/2021
--	------------------------------	--------------------	---------------------------

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

.....  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza **ordinaria** di – seduta pubblica  
.....

L'anno **2021** addì **23** del mese di **Febbraio** alle ore **20.00** e seguenti, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
<b>1. ANDREONI MAURO</b>	<b>SI</b>	<b>12. MOIZO FEDERICO</b>	<b>SI</b>
<b>2. BANFI VERONICA</b>	<b>SI</b>	<b>13. MOSCONI LUCA</b>	<b>SI</b>
<b>3. BARGIGIA ERNESTO</b>	<b>SI</b>	<b>14. PALERMO FILOMENA AUR.</b>	<b>SI</b>
<b>4. BERTOCCHI MARIO</b>	<b>SI</b>	<b>15. PALILLA STEFANO</b>	<b>SI</b>
<b>5. BOMBELLI SILVIA</b>	<b>SI</b>	<b>16. SOMMARIVA GIORGIO</b>	<b>SI</b>
<b>6. BAGGI MARCO</b>	<b>SI</b>	<b>17. TUSI GIACOMO</b>	<b>SI</b>
<b>7. CANOVA PAOLA MARIA PIA</b>	<b>SI</b>		
<b>8. DANESI ENRICO</b>	<b>SI</b>		
<b>9. FUSE' ANTONIO</b>	<b>SI</b>		
<b>10. LUPPINO FRANCESCO</b>	<b>SI</b>		
<b>11. MADEO ERNESTO</b>	<b>SI</b>		

**Totale presenti 17**  
**Totale assenti 0**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale **TUSI GIACOMO**, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**  
**SERVIZIO Entrate**

**OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

La presente seduta di C.C. ha avuto luogo secondo le modalità prescritte dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, prot. n.13721 del 29/04/2020, resosi necessario in conseguenza delle DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS , COVID\_19, A SEGUITO DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA/VIDEOCONFERENZA/TELECONFERENZA.

Relaziona in merito all'argomento l'Assessore Forloni.

Intervengono successivamente i Consiglieri nel relativo dibattito.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti di ufficio.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la legge di bilancio 2020 che ha abolito l'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova disciplina relativa all'Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783;

Considerato che l'art. 1 della L. 160/2019, in tema di Imposta Municipale Propria, individua le seguenti aliquote:

*c. 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento*

*c. 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*c. 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*c. 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*c. 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*c. 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

Preso atto di quanto disposto dal c 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019:

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

Dato atto che il Comune di Melzo, con delibera C.C. n. 40/2015, come rettificata dalla delibera C.C. n. 64/2015 a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la maggiorazione dello 0,80 dell'aliquota IMU, maggiorazione confermata fino all'annualità 2019, rispettivamente con le delibere C.C. n. 11/2016, Commissario Straordinario con i poteri del C.C: n. 8/2017, n. 33/2017, n. 52/2018, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto, altresì, che la maggiorazioni in argomento è stata confermata anche per l'annualità 2020, approvata dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2020;

Dato atto delle esenzioni, assimilazioni, agevolazioni e riduzioni previste dalla L. 160/2019, dal Regolamento IMU, approvato dal C.C. con deliberazione n. 15 del 29/06/2020;

Dato atto inoltre delle novità introdotte in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 1 della L. 178/2020, in particolare:

*48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.*

*49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi,*

come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Dato atto, altresì, di quanto previsto dal c. 749 della L. 160/2019, ovvero:

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ritenuto opportuno, approvare le aliquote e le detrazioni IMU 2021, ivi inclusa la maggiorazione di cui al c. 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, come indicate nel seguente prospetto:

Abitazione principale A1, A8, A9	5,2 per mille	Detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita	2,5 per mille	
terreni agricoli (non condotti da CD e IAP)	8,9 per mille	
immobili cat. D	11,4 per mille	
altri immobili	11,4 per mille	
immobili locati a canone concordato (art. 2 c. 3 L. 431/98) – da ridurre del 25% (c. 760 art. 1 L. 160/2019))	11 per mille	

Atteso che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- del c. 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021, ulteriormente prorogato al 31.3.2021, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", che prevede:  
*1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

Dato atto che il presente atto comporta riflessi contabili riferiti al gettito dell'IMU, aderenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato:

Presenti: n. 17

Astenuti: n.2 (Consiglieri Banfi e Sommariva)

Contrari: n. 4 (LN, FI, Movim. 5 Stelle)

Favorevoli: n.11 (Insieme per Melzo, Liste Civiche per Melzo)

Si procede quindi alla votazione in ordine all'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l'**UNANIMITA'**.

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante del presente atto;

1.DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni IMU 2021, ivi inclusa la maggiorazione di cui al c. 755 dell'art. 1 della l. 160/2019, come riportate nel seguente prospetto:

Abitazione principale A1, A8, A9	5,2 per mille	Detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita	2,5 per mille	
terreni agricoli (non condotti da CD e IAP)	8,9 per mille	
immobili cat. D	11,4 per mille	
altri immobili	11,4 per mille	
immobili locati a canone concordato (art. 2 c. 3 L. 431/98) – da ridurre del 25% (c. 760 art. 1 L. 160/2019))	11 per mille	

2. DI DARE ATTO che il presente atto comporta riflessi contabili riferiti al gettito dell'IMU, aderenti con gli stanziamenti di bilancio;

3. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 3**

Ufficio Proponente: **Entrate**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/02/2021

Il Responsabile di Settore  
Laura Dott.ssa Beffa

## Parere Contabile

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Laura Dott.ssa Beffa

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
TUSI GIACOMO**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Verrà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi**

**dal 26/02/2021 al 13/03/2021**

Dalla Residenza Municipale, addì **25/02/2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
LATELA dott.ssa Priscilla Lidia**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio a norma di legge ed **E' DIVENUTA ESECUTIVA** in data **08/03/2021** ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Melzo, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**